m_lps.AZXWX4B.REGISTRO UFFICIALE.U.0018398.11-11-2026

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Interpello n. 3/2026

Al Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro
consiglionazionale@consulentidellavoro.it

Oggetto: Istanza di interpello del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro del 24/03/226 - Adozione della diffida amministrativa nel caso di contestazione della sanzione amministrativa per pagamento delle retribuzioni eseguito in contanti e non con strumenti tracciabili - Decreto legislativo n. 103/2024 artt. 1 e 6.

Con l'istanza di interpello indicata in oggetto, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, su proposta del Consiglio provinciale di Ragusa, ha chiesto a questa Amministrazione di fornire un'interpretazione in merito alla possibilità di adozione della **diffida amministrativa** prevista dall'**art. 6 del d.lgs. n. 103/2024** da parte degli organismi ispettivi, nel caso in cui venga contestata al datore di lavoro la **violazione dell'obbligo di pagare le retribuzioni con strumenti tracciabili**.

In proposito, acquisito il parere dell'Ufficio legislativo e dell'INL, si rappresenta quanto segue.

La legge n. 205 del 27 dicembre 2017 dispone all'art. 1, comma 910, che dal 1° luglio 2018 la retribuzione e ogni suo anticipo non possono essere corrisposti in contanti al lavoratore: i pagamenti devono avvenire con strumenti tracciabili e devono essere effettuati tramite una banca o un ufficio postale.

A norma del comma 911 è, inoltre, stabilito che "*i datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato*".

Il successivo comma 912 estende la tracciabilità della corresponsione della retribuzione ad "*ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto"* e ad "*ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142*". Tale disposizione stabilisce, inoltre, che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

Il comma 913 individua i rapporti di lavoro eccettuati dal pagamento tracciabile delle retribuzioni e prevede le sanzioni amministrative applicabili in caso di violazione della prescrizione di cui al comma 910.

La *ratio* di dette disposizioni risiede nel rafforzamento della tutela del lavoratore attraverso il contrasto a prassi elusive diffuse nel mercato del lavoro, quali il pagamento solo fittizio della retribuzione risultante in busta paga, la corresponsione parziale dello stipendio e la restituzione di somme in contanti (c.d. “paghe di ritorno”).

Il legislatore ha inoltre perseguito, mediante l’introduzione della tracciabilità delle retribuzioni, gli ulteriori scopi del contrasto al lavoro nero e della riduzione del contenzioso, consentendo, al contempo, al lavoratore una più agevole dimostrazione dell’omesso o del parziale pagamento.

In proposito, si rileva come la violazione del comma 913 dell’articolo 1 della legge n. 205/2017 riguardi una condotta commissiva, rappresentata dalla corresponsione della retribuzione in contanti, effettuata senza l'utilizzo di uno dei sistemi tracciati previsti dal comma 910.

L’inosservanza di tale disposizione punisce, dunque, non solo l’omissione di utilizzo del mezzo di pagamento tracciato, ma anche la corresponsione di somme in contanti al lavoratore.

Occorre, inoltre, considerare che l’assoggettamento agli obblighi previdenziali e fiscali – eventualmente omessi in riferimento alle somme erogate al lavoratore – attraverso la successiva registrazione di detti emolumenti sul libro unico del lavoro, non può determinare la sanabilità di una condotta irregolare ormai esauritasi per effetto della dazione della retribuzione in contanti.

Tale orientamento risulta, d'altronde, confermato dall’Ispettorato nazionale del lavoro che, con nota n. 4538 del 22 maggio 2018, in relazione alle violazioni introdotte dai commi 910 e ss. dell’art. 1 della legge n. 205/2017, ha espressamente affermato che "*con riferimento alla contestazione dell'illecito al trasgressore, trovano applicazione, le disposizioni di cui alla L. n. 689/1981 e al D.Lgs. n. 124/2004 ad eccezione del potere di diffida di cui al comma 2 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004* ***trattandosi di illecito non materialmente sanabile***".

Alla luce delle considerazioni delineate si ritiene, pertanto, che **non possa applicarsi l'istituto della diffida amministrativa**, di cui agli articoli 1 e 6 del decreto legislativo n. 103/2024, in relazione **alla sanzione prevista dall'art. 1, comma 913, della legge n. 205/2017**, in quanto la condotta concernente la violazione del comma 913 dell’art. 1 della legge citata integra un illecito non sanabile.

Il Direttore Generale
Maria Condemi

Firmato digitalmente da
CONDEMI MARIA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.